

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3673/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 693/88 per quanto concerne gli importi espressi in ecu

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3898/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1990, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che la decisione 89/645/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze generalizzate, per l'anno 1990, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo<sup>(5)</sup> stabilisce che la definizione di prodotti originari è fissata conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci<sup>(6)</sup>; che le regole da applicare in merito devono essere le stesse di quelle previste per gli altri prodotti;

considerando che per tener conto dell'evoluzione monetaria è opportuno modificare gli importi espressi in ecu che figurano agli articoli 7 e 10 del regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione, del 4 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo<sup>(7)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

il regolamento (CEE) n. 693/88 è modificato come segue:

- All'articolo 7, paragrafo 2, all'importo « 2 590 ecu » si sostituisce l'importo « 2 820 ecu ».
- La nota in calce che si riferisce all'articolo 7, paragrafo 2, è sostituita dal testo seguente:
  - Il controvalore in monete nazionali dell'ecu è il seguente:

1 ecu	}	43,4776	franchi belgi/franchi lussemburghesi
		2,07452	marchi tedeschi
		2,33892	fiorini olandesi
		0,656005	lire sterline
		7,96134	corone danesi
		7,06462	franchi francesi
		1 545,51	lire italiane
		0,774428	lire irlandesi
		169,135	dracme greche
		137,263	pesete spagnole
		170,769	scudi portoghesi

Gli importi in monete nazionali che risultano dalla conversione degli importi in ecu possono essere arrotondati.

- All'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, agli importi « 180 » e « 515 » ecu si sostituiscono gli importi « 200 » e « 565 » ecu.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.<sup>(3)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 90.<sup>(4)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 125.<sup>(5)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 128.<sup>(6)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.